



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 149

del 17 APRILE 2024

Oggetto: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. 1), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

149

Riunione del

17 APRILE 2024

- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;
- VISTA** la nota prot. n. SG/49/2024 del 28 marzo 2024 con la quale la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 10 del 27 gennaio 2024 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera d'urgenza n. 13 del 20 marzo 2024;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

L'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI, del Regolamento Sanitario della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 10 del 27 gennaio 2024 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale, con la delibera d'urgenza n. 13 del 20 marzo 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Il provvedimento adottato dal Presidente federale dovrà essere sottoposto a ratifica nella prima riunione utile da parte del Consiglio federale e ne dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO

F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 149
Giunzione del 17 APRILE 2024



FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE

APPROVAZIONE	Delibera Consiglio Federale n. 10 del 27.01.2024
MODIFICHE	Delibera Presidente Federale n. 13 del 20.03.2024

SOMMARIO

Capo I - NORME GENERALI	3
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 – FINALITA' DELLA TUTELA SANITARIA FEDERALE	3
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE SANITARIA FEDERALE	3
Art. 4 - COMMISSIONE MEDICA.....	3
Art. 5 – MEDICO FEDERALE.....	4
Art. 6 – COMPITI SPECIALI DEL MEDICO FEDERALE	4
Art. 7 – REQUISITI DEL MEDICO FEDERALE	5
Art. 8 - MEDICI SOCIALI DEGLI AFFILIATI.....	6
Art. 9 – SETTORE PARASANITARIO	6
Art. 10 – NORME COMPORTAMENTALI	6
Art. 11 – VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE.....	7
Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA SANITARIA.....	7
Art. 12 – VISITE MEDICHE.....	7
Art. 13 – ATTIVITÀ AGONISTICA.....	7
Art. 14 - ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA SPORTIVA (NON AGONISTICA).....	8
Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA	9
Art. 16 – PERSONE CON DISABILITÀ	9
Art.17 – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI.....	9
Art. 18 – ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI	9
Art. 19 – VALIDITÀ	9
Art. 20 – NUOVI ACCERTAMENTI	9
Art. 21 – MODIFICA DEL TIPO DI CERTIFICAZIONE MEDICA	9
Art. 22 – RESPONSABILITÀ.....	9
Capo III - ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE GARE E GLI ALLENAMENTI	10
Art. 23 – DOTAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) E FORMAZIONE DI PERSONALE PER IL LORO USO, DA PARTE DEGLI AFFILIATI.....	10
Art. 24 – ASSISTENZA SANITARIA ALLE COMPETIZIONI.....	10
Capo IV – NORME FINALI	10
Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE.....	10

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – Il Regolamento Sanitario federale definisce l'organizzazione, le attività e gli adempimenti del settore sanitario della FASI finalizzati alla tutela sanitaria dei propri tesserati, nel rispetto della legislazione vigente, dei regolamenti e delle norme emanate dal CONI, dalla IFSC, dalla WADA e dagli altri organismi dell'ordinamento sportivo.

2 – La tutela della salute dei tesserati riguarda qualsiasi forma di intervento e/o di attività, finalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità fisica e biologica dei tesserati.

Art. 2 – FINALITÀ DELLA TUTELA SANITARIA FEDERALE

1 – LE FINALITÀ DELLA TUTELA SANITARIA FASI SONO INDIRIZZATE A:

- la tutela ed il controllo dello stato di salute dei tesserati, nel rispetto non solo delle normative federali, ma anche delle leggi e delle norme nazionali e regionali vigenti in tema di tutela sanitaria delle attività sportive;
- la prevenzione e la cura delle malattie e degli infortuni derivanti e connessi alla pratica dell'arrampicata sportiva;
- l'approfondimento scientifico e medico delle tematiche biologiche e fisiologiche connesse con la pratica dello sport dell'arrampicata sportiva nonché l'attività di verifica, in chiave preventiva, delle metodologie di preparazione fisica praticate sugli atleti;
- l'educazione dei tesserati sulle problematiche connesse con l'uso e l'assunzione di sostanze proibite, ai fini della lotta al doping, della tutela della salute e di una corretta coscienza sportiva e morale di tutti i tesserati;
- la promozione e l'educazione culturale sanitaria dei tesserati alla FASI.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE SANITARIA FEDERALE

L'organizzazione sanitaria federale è composta da:

- la Commissione Medica;
- il Medico Federale;
- i Medici addetti alle Squadre Nazionali;
- i Medici Sociali degli affiliati;
- il Personale del Settore Paras sanitario,

i quali hanno la responsabilità della tutela sanitaria dei tesserati, nell'ambito dei compiti rispettivamente loro attribuiti dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dal presente Regolamento Sanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 4 - COMMISSIONE MEDICA

1 – La Commissione Medica è nominata dal Consiglio Federale ed è costituita dal Presidente Federale, che la presiede e da un numero di 3 membri di cui uno assume le funzioni di Segretario e dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico ed è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Presidente della Commissione Medica (Medico Federale) deve essere specialista in Medicina dello Sport in possesso dell'attestato ministeriale di cui alla legge 1099/1971 ed essere iscritto alla FMSI in qualità di socio ordinario.

I restanti membri della Commissione, di cui uno assume le funzioni di Segretario, devono essere scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

2 – La Commissione Medica Federale:

- Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- Predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati;

- Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore dei tesserati, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale;
- Propone e collabora in interventi di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- Individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- Promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- Rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico sportive.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

2 – La Commissione Medica delibera a maggioranza dei suoi componenti; in assenza del Presidente è presieduta dal componente più anziano per età.

3 – Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche. La Commissione Medica potrà proporre al Consiglio Federale la convocazione a sue riunioni di esperti o di tecnici di cui ritenga necessarie la collaborazione e/o consulenza.

4 - La Commissione Medica individua al proprio interno un referente antidoping con compiti e mansioni di coordinamento dell'attività antidoping FASI, in accordo con quanto previsto dal Codice Mondiale Antidoping WADA, dalle Norme Sportive Antidoping NADO Italia e dalla legge 376 del 14/12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", e in collaborazione con gli Enti preposti ai controlli antidoping quali, a titolo di esemplificativo WADA, CONI, NADO Italia, Ministero della Salute, FMSI, etc..

Art. 5 – MEDICO FEDERALE

1 – Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra i medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport in possesso dell'attestato ministeriale di cui alla legge 1099/1971 ed iscritto alla FMSI in qualità di socio ordinario ed è componente di diritto della Commissione Medica essendone il presidente, e resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e automaticamente decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2 Il Medico Federale:

- E' Presidente della Commissione Medica Federale;
- Sulla base delle specifiche esigenze cliniche, sottopone la propria valutazione circa gli eventuali interventi necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico convocati ufficialmente per eventi organizzati dalla FASI;
- Verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- Può programmare valutazioni medico funzionali degli atleti e a tal fine può correlarsi con i preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli stessi;
- Può promuovere iniziative di informazione, formazione e prevenzione del doping rivolte ad atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- Organizza l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando i medici e il personale parasanitario addetto;
- Si relaziona con i medici societari.

3 – Il Medico Federale è responsabile del Servizio Medico Sportivo della FASI, che attua avvalendosi di collaboratori in funzione delle diverse esigenze.

4 – Al Medico Federale è vietato rendere dichiarazioni ed interviste alla stampa su casi trattati o all'esame, nell'ambito della propria attività professionale per il servizio sanitario della FASI.

Art. 6 – COMPITI SPECIALI DEL MEDICO FEDERALE

1 – Al Medico Federale sono delegate anche attività Clinico-Scientifiche e Medico Legali.

ATTIVITÀ CLINICO-SCIENTIFICHE:

- svolge e coordina l'attività di tutela della salute e di lotta al doping nei confronti di tutti i tesserati della FASI;
- fornisce supporto scientifico e programmatico nella preparazione fisica degli atleti di Interesse Olimpico, di Interesse Nazionale e delle squadre Giovanili;
- coordina l'attività dei fisioterapisti in accordo con i tecnici delle squadre federali;
- gestisce i rapporti con le strutture sanitarie e/o medico-sportive del CONI e della FMSI, nell'interesse della FASI e dei suoi tesserati;
- cura i rapporti con gli organismi sanitari internazionali della IFSC (International Federation of Sport Climbing), in accordo con il Consiglio Federale;
- propone al Consiglio Federale l'acquisto di medicinali e di altro materiale sanitario, ne cura l'inventario e ne controlla l'efficienza;
- partecipa alle riunioni della Commissione Medica, essendone il presidente, e della Commissione Antidoping e fornisce la propria collaborazione per la realizzazione dei programmi da queste elaborati ed approvati dal Consiglio Federale;
- collabora con il CONI, NADO Italia, il Ministero della Salute, la IFSC e la WADA nella Lotta al Doping;
- fornisce un servizio di consulenza ed informazione sanitaria agli Affiliati ed a tutti i tesserati alla FASI;
- collabora alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative di ricerca scientifica applicata alla arrampicata sportiva;
- riferisce al Consiglio Federale, direttamente o tramite il Segretario Generale, in merito a qualsiasi chiarimento o quesito inerente il proprio ruolo e all'attività svolta per conto della FASI;
- relaziona annualmente il Consiglio federale sull'attività svolta predisponendo una dettagliata relazione sanitaria al termine dei principali impegni ufficiali federali per i quali sia prevista la presenza del Medico.

ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI:

- verifica, limitatamente agli atleti facenti parte delle Squadre Nazionali, il possesso delle necessarie certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva agonistica dell'arrampicata sportiva;
- verifica che tutte le attività sanitarie svolte a qualsiasi titolo dalla FASI siano attuate nel rispetto delle norme del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali";
- redige e aggiorna le cartelle mediche e di valutazione fisica degli atleti della squadra olimpica;
- propone provvedimenti di sospensione, o di non idoneità temporanea o permanente alla pratica agonistica, laddove ne ravvisi la necessità o vi sia uno specifico obbligo di legge.

2 – Il Medico Federale, previa autorizzazione del Consiglio Federale, può avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di figure professionali quali, tra gli altri:

- Medici;
- Infermieri;
- Psicologi;
- Professori di educazione fisica / laureati in Scienze Motorie;
- Preparatori atletici;
- Terapisti della riabilitazione / fisioterapisti;
- Massaggiatori sportivi / massofisioterapisti.

L'individuazione e il coordinamento di tutti i soggetti sopra indicati sono di esclusiva competenza del Medico Federale, il quale ne risponde direttamente al Consiglio Federale della FASI.

3 – Il Medico Federale, inoltre, propone al Consiglio Federale il programma di assistenza sanitaria annuale, che riguarda:

- le attività e le iniziative di carattere medico-legale, preventivo, clinico e scientifico;
- il programma di assistenza alle competizioni ed agli allenamenti collegiali delle squadre impegnate nell'attività ufficiale di rappresentanza Federale della preparazione olimpica;
- i nomi delle figure professionali che saranno convocati ufficialmente nel corso dei vari appuntamenti di allenamento ed i gara;
- il programma delle iniziative di prevenzione nel campo della lotta al doping, in collaborazione ed accordo con la Commissione Antidoping federale.

Art. 7 – REQUISITI DEL MEDICO FEDERALE

Il Medico Federale deve essere specialista in Medicina dello Sport in possesso dell'attestato ministeriale di cui alla legge

1099/1971 ed essere iscritto alla FMSI in qualità di socio ordinario. Al Medico Federale è richiesta anche una buona conoscenza dello sport dell'arrampicata sportiva.

Art. 8 - MEDICI SOCIALI DEGLI AFFILIATI

- 1- Il Medico Sociale è scelto dal Consiglio Direttivo dell'Affiliato, preferibilmente, tra gli iscritti alla FMSI e preferibilmente in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport.
- 2 - Controlla e tutela la salute dei tesserati del proprio Affiliato;
- 3 - Vigila, in stretta collaborazione col Presidente dell'Affiliato, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione di pertinenza in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- 4 - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati dell'Affiliato;
- 5- collabora con il Medico Federale, la Commissione Medica e la Commissione Antidoping nello svolgimento dei loro compiti e mansioni istituzionali.

Art. 9 – SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori, in possesso di titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti). Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle Squadre Nazionali e dal Medico Sociale per le attività societarie.

Art. 10 – NORME COMPORTAMENTALI

- 1 - La salute degli atleti deve essere tutelata in ogni momento della loro vita sportiva, anche al di fuori delle competizioni. Pertanto chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FASI, o sia presente a qualsiasi titolo al seguito degli atleti, deve uniformarsi a tale criterio di comportamento e collaborare con le strutture preposte a tale attività.
- 2 - La responsabilità della tutela della salute degli atleti tesserati per la FASI e facenti parte delle squadre nazionali assolute e giovanili costituisce una specifica competenza del Medico Federale.
- 3 - Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
 - Devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - Devono essere tesserati alla Federazione nei ruoli di competenza;
 - Sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
 - Si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - Svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali e Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
- 4 - Tutti i tesserati alla FASI praticanti attività agonistica come individuati dalla vigente Normativa per il Tesseramento FASI hanno l'obbligo di:
 - sottoporsi alla visita periodica finalizzata al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al D.M. 18/02/1982 e successive modifiche, identificata nella normativa per il Tesseramento FASI come visita di tipo B ("agonistica")
 - conservare copia del proprio certificato di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e di ogni eventuale prescrizione, certificato, referto, cartella clinica inerente la propria persona;
 - sottoporsi alle visite, agli esami e agli accertamenti che la FASI ritiene necessari per la tutela preventiva dello stato di salute;
 - sottoporsi ai controlli antidoping, come previsto dal Codice Mondiale Antidoping e dalla Legge 376/2000; fornire, qualora richiesto dal vigente disciplinare NADO Italia agli enti preposti (NADO Italia, WADA) i propri "whereabouts".
- 5 - Gli atleti facenti parte delle Squadre Nazionali e comunque ogni altro tesserato atleta su richiesta del Medico Federale hanno l'obbligo di:

*Alessandro Cherubini*

- fornire tempestivamente al Medico Federale ogni informazione relativa ad eventuali patologie, disturbi, o alterazioni del proprio stato di salute;
 - comunicare al Medico Federale i nomi e i recapiti dei propri medici curanti, al fine di concordare e coordinare eventuali iniziative di carattere preventivo e/o clinico;
 - informare preventivamente il Medico Federale in merito all'intenzione di sottoporsi a qualsiasi accertamento clinico – diagnostico e/o esame strumentale, prescritti o meno da un medico di fiducia;
 - comunicare preventivamente al Medico Federale l'intenzione di fare uso di qualsiasi farmaco e/o integratore, nonché di sottoporsi a qualsiasi tipo di trattamento, prescritti o meno da un medico di fiducia;
- 6 – Qualsiasi tesserato o dipendente della FASI il quale, sia nei corsi di convocazioni ufficiali della FASI che al di fuori delle stesse, assuma iniziative o metta in atto comportamenti connessi in qualsiasi modo alla tutela della salute degli atleti della FASI, senza preventiva autorizzazione del Medico Federale, commette una violazione al presente Regolamento, anche nei casi in cui non si sia verificato alcun danno alla salute.
- 7 – In particolare, rappresenta violazione al presente regolamento, da parte di chiunque operi a qualsiasi titolo nell'ambito della FASI, senza essere inserito nell'Organizzazione Sanitaria Federale:
- rifiutare di fornire la propria collaborazione al Medico Federale o alla Commissione Medica, al fine di assicurare la tutela della salute degli atleti della FASI, nonché di svolgere l'attività di lotta al doping;
 - procurare e/o somministrare farmaci e/o integratori ai tesserati FASI;
 - praticare terapie di qualsiasi tipo ad atleti della FASI;
 - omettere la comunicazione di ogni informazione rilevante in merito ad eventuali violazioni del presente regolamento da parte di tesserati o dipendenti della FASI;
 - svolgere un ruolo attivo al fine di indurre un atleta facente parte delle Squadre delle e delle Rappresentative Nazionali a sottoporsi a qualsiasi visita, accertamento, terapia e/o trattamento medico, chirurgico ovvero fisiochinesiterapico, osteopatico, chiropratico o di altra natura senza preventiva prescrizione o autorizzazione del Medico Federale.
- 8 – La FASI considera il tabagismo un grave danno alla salute. Pertanto anche ai sensi della legislazione dello Stato vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 51 della legge n. 3 del 16/01/2003, rappresenta una violazione al presente regolamento, fumare sia all'interno di locali chiusi, in presenza o meno degli atleti, sia nel corso di allenamenti e/o competizioni ufficiali.

Art. 11 – VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO SANITARIO FEDERALE

Ogni violazione alle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento Sanitario, costituisce illecito disciplinare perseguibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia della FASI.

Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA SANITARIA

Art. 12 – VISITE MEDICHE

- 1 - Possono competere nelle manifestazioni agonistiche e sportive solo i tesserati in possesso della tessera federale in regola per l'anno in corso, osservate le disposizioni sanitarie.
- 2 – Il rilascio della tessera FASI con l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela sanitaria, costituisce autorizzazione a prender parte all'attività agonistica o sportiva federale.
- 3 – Spetta all'Affiliato che effettua il tesseramento indicare il tipo di visita medica cui si è sottoposto il tesserato e l'esito della relativa certificazione medica con la relativa scadenza.

Art. 13 – ATTIVITÀ AGONISTICA

1- AMBITO

Sono soggetti ai controlli sanitari, iniziali e periodici, attestanti l'idoneità specifica all'arrampicata sportiva agonistica i tesserati FASI che praticano attività definite come "agonistiche" dalla vigente normativa sul Tesseramento FASI.

2- ACCERTAMENTI SANITARI

Gli accertamenti sanitari, riferiti all'attività agonistica ed approvati dal competente Ministero sono quelli previsti dal D.M. 18/2/1982 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R.

3- DISCIPLINA DEI CONTROLLI SANITARI

I controlli sanitari sono effettuati, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI, in base ai criteri tecnici generali stabiliti dal D.M. 18/2/1982 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R.

4- STRUTTURE

Le strutture sanitarie e i Medici preposti agli accertamenti ed alle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono quelli previsti ed individuati dalle Regioni, in base alle vigenti normative regionali in materia. Per accedere agli accertamenti sanitari gli atleti devono presentare alle strutture preposte dalla Regione di appartenenza una richiesta (individuale o collettiva) da parte dei Circoli Affiliati di appartenenza da cui risulti la qualifica di "agonista".

5- CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato con validità annuale. Il certificato, la cui sussistenza è condizione indispensabile per la partecipazione all'attività agonistica, deve essere conservato presso l'Affiliato di appartenenza.

6- REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica dell'arrampicata sportiva, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta alla base del giudizio, viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente Ufficio Regionale; alla Associazione/Società Sportiva Affiliata di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine previsto dalla normativa vigente, proporre ricorso dinanzi all'apposita Commissione Regionale. Per ogni altra disposizione si deve avere riguardo all'avvigente normativa regionale.

7- TUTELA SANITARIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Per gli atleti tesserati con disabilità, le disposizioni del D.M. 18/2/1982 sono integrate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 34 del 24 ottobre 1988, dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s. m.

8- TUTELA SANITARIA DEI PARTECIPANTI AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Si rimanda a quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nel rispetto della vigente normativa in tema di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica (DM 18/02/1982, Decreto Balduzzi, e s.m.i.)

9- GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Sono gratuiti gli accertamenti eseguiti presso strutture pubbliche, dietro presentazione di formale richiesta da parte della Associazione/Società Sportiva Affiliata di appartenenza, dall'età di inizio dell'età agonistica al compimento del 18° anno di età. In tutti gli altri casi è previsto il pagamento della prestazione.

Art. 14 - ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA SPORTIVA (NON AGONISTICA)

1 - AMBITO

Sono soggetti a controllo sanitario, e a presentazione di certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (praticanti) tutti i tesserati FASI praticanti attività di arrampicata nazionale e internazionale non comprese nella definizione di "agonistiche" dalla vigente normativa sul Tesseramento FASI e riportata nell' Art. 15 del presente Regolamento Sanitario. Il certificato è identificato dalla vigente normativa sul Tesseramento FASI come certificato A ("non agonistico").

2 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SANITARI

Ai sensi del D.L. 20/07/2013 (GU 169 del 20/07/2013) e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti praticanti attività di arrampicata sportiva non agonistica (praticanti) devono sottoporsi

preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità ad attività sportive non agonistiche. Tale visita, effettuata dai sanitari identificati dalla vigente normativa, ovvero il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, limitatamente ai propri assistiti, lo Specialista in Medicina dello Sport ovvero i medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), deve comprendere gli esami ed approfondimenti previsti dalla vigente

normativa.

La certificazione di stato di buona salute deve essere redatta in conformità al modello di cui al D.L. 20/07/2013 e s.m.i.

Art. 15 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA

1 – ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA SPORTIVA AGONISTICA

Sono considerati AGONISTI i tesserati inseriti nella Classifica nazionale permanente (CNP) prevista dai regolamenti tecnici o che partecipano a gare che prevedano una classifica finale individuale stilata in base ai regolamenti di gara vigenti.

2 - ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA SPORTIVA (NON AGONISTICA)

Sono definiti PRATICANTI tutti i tesserati che svolgono attività di arrampicata senza partecipare a gare che prevedano una classifica individuale.

Art. 16 – PERSONE CON DISABILITÀ

Le persone con disabilità, per poter svolgere attività di arrampicata sportiva o agonistica devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità a praticare attività velica secondo la disciplina del vigente decreto del Ministero della Sanità del 3 marzo 1993 e secondo quanto previsto dalla vigente normativa sul tesseramento FASI.

Art.17 – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Per quanto riguarda le certificazioni necessarie alla partecipazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi di arrampicata sportiva si rimanda a quanto previsto dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca Scientifica.

Art. 18 – ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI

Si ricorda che ai fini del rilascio della certificazione medica, sia agonistica che non agonistica, secondo la vigente normativa, in caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi.

Art. 19 – VALIDITÀ

La validità dei certificati di idoneità alla pratica di attività di arrampicata sportiva agonistica e non agonistica, ha durata di un anno dalla data di emissione a prescindere dalla data del rilascio della tessera FASI. La data di scadenza deve essere riportata a cura dell'Affiliato sul gestionale all'interno della scheda personale di ogni singolo Tesserato e, in caso di scadenza durante la validità della tessera, la certificazione di idoneità deve essere rinnovata e la nuova data di scadenza riportata sul gestionale all'interno della scheda personale del Tesserato.

Art. 20 – NUOVI ACCERTAMENTI

Ove nel periodo di validità della certificazione sopraggiungano condizioni patologiche tali da invalidare l'idoneità alla pratica dell'arrampicata sportiva, il tesserato, per riprenderla, è tenuto a sottoporsi nuovamente ai previsti accertamenti.

Art. 21 – MODIFICA DEL TIPO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

Il tesserato che svolge attività di arrampicata sportiva amatoriale e che, nel periodo di validità della certificazione, modificasse tale attività ad agonistica, è tenuto a sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari per l'attività di arrampicata sportiva agonistica e a fornire all'Affiliato di competenza idonea certificazione. L'Affiliato del tesserato provvederà a modificare la tessera indicando il nuovo tipo di certificazione.

Art. 22 – RESPONSABILITÀ

- 1 - È responsabilità del Presidente o del legale rappresentante dell'Affiliato per il cui tramite è stato attivato il tesseramento federale, assicurarsi che la validità della certificazione medica copra la validità annuale della tessera, anche in caso di scadenza non contemporanea. È altresì responsabilità del Presidente o del legale rappresentate dell'Affiliato, raccogliere e conservare le certificazioni sanitarie dei propri tesserati per almeno cinque anni.
- 2 - È responsabilità del tesserato sottoporsi a visita medica alla scadenza della certificazione e produrre il nuovo certificato medico all'Affiliato di appartenenza.
- 3 - Costituisce illecito disciplinare punibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia federale prender parte ad attività di arrampicata sportiva amatoriale o agonistica privi di o con certificazione medica scaduta o comunque invalida.

Capo III - ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE GARE E GLI ALLENAMENTI

Art. 23 – DOTAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) E FORMAZIONE DI PERSONALE PER IL LORO USO, DA PARTE DEGLI AFFILIATI

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24/03/2013 (GU n. 169 del 20/07/2013, cd "decreto Balduzzi") tutte le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche affiliate al CONI devono dotarsi di defibrillatore (semi) automatico esterno (DAE), e devono formare il personale addetto al loro uso mediante appositi Corsi di formazione (BLS-D).

Si rimanda alle linee guida all'allegato E del suddetto DM per quanto riguarda le modalità operative e di manutenzione del DAE e gli aspetti formativi (Allegato 2).

Il CONI e la FMSI hanno firmato un protocollo di intesa che sancisce l'adozione, da parte del CONI, delle linee guida di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS D) della FMSI, come previsto dall'art 5 comma 7 del Decreto Balduzzi. Dette linee guida comprendono la formazione e qualificazione di personale non sanitario all'uso del DAE, nonché la formazione ad affrontare emergenze sanitarie in campo sportivo.

La FASI pertanto raccomanda il percorso di formazione PSS-D FMSI per l'uso del DAE ai propri Affiliati, e il Corso PSS-D per i propri Istruttori ed Allenatori.

Art. 24 – ASSISTENZA SANITARIA ALLE COMPETIZIONI

È di primaria importanza che le competizioni di arrampicata sportiva siano organizzate e realizzate con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza a partecipanti e spettatori.

Fermo restando l'obbligo di dotazione del DAE e la formazione di personale non sanitario per l'urgenza e l'emergenza sanitaria, di cui all'Art. 23 del presente Regolamento Sanitario, l'assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive organizzate dagli Affiliati (intendendo come tale l'assistenza sia ai partecipanti che agli spettatori) deve essere svolta secondo quanto previsto dalla Conferenza Unica Stato Regioni nella seduta del 5 agosto 2014, in tema di "organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, associazioni, istituzioni pubbliche".

Per l'organizzazione delle manifestazioni di Arrampicata Sportiva è necessario redigere un Piano di Soccorso Sanitario, assicurando altresì la presenza sul luogo di un medico e per le gare Nazionali di una autoambulanza per soccorso. Per le gare regionali l'Affiliato organizzatore dovrà inoltre comunicare, preferibilmente a mezzo posta raccomandata AR o PEC lo svolgimento dell'evento, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Servizio di Emergenza Territoriale 118 competente per territorio, fornendo indicazioni sulla sede, il programma, il numero previsto di partecipanti e spettatori.

Capo IV -- NORME FINALI

Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Sanitario entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.